

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, ARNOLDI, VITALI

Disposizioni per la regolarizzazione del pagamento delle sanzioni previste dal codice della strada relative a violazioni non costituenti pericolo

Presentata il 17 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1946 ad oggi in Italia si è condonato o amnistiato di tutto, tranne le contravvenzioni al codice della strada. Quasi parrebbe che la multa per divieto di sosta debba considerarsi più pericolosa delle rapine, delle corruzioni, dello spaccio di droga, dei reati di terrorismo.

L'economia italiana è cresciuta sulle automobili, ma all'aumento del parco macchine non è corrisposto l'adeguamento delle strutture. Oggi l'automobilista è abbandonato a se stesso, penalizzato dal traffico, dai vigili urbani, dalle assicura-

zioni, dall'aumento della benzina, e dai comuni, molti dei quali hanno nelle contravvenzioni per divieto di sosta la maggiore entrata di bilancio.

Le cose si complicano ancor più quando gli enti che hanno possibilità di emettere le multe aumentano, come in particolare è avvenuto con l'istituzione degli ausiliari del traffico. Ricorsi e procedure si moltiplicano, così come i costi di un apparato sempre più complesso.

In conclusione accade spesso che i cittadini-consumatori non sappiano più quante multe debbano pagare e i comuni

non sappiano quante multe debbano incassare.

Per tali motivi i presentatori della proposta di legge chiedono una sorta di condono, limitandolo alle violazioni del codice della strada di non immediato pericolo per gli altri, di cui all'elenco allegato.

La proposta di legge predisposta dall'associazione dei consumatori «La casa del consumatore», ha ricevuto l'apprezza-

mento delle associazioni ADOC, ADUSBEF, CODACONS e Federconsumatori.

In considerazione dei notevoli introiti per le casse comunali e degli altri enti emittenti, nonché dei risparmi di tempo e di personale che deriverebbero dal procedere al pagamento immediato della multa per determinate infrazioni al codice della strada, ne chiediamo la sollecita approvazione.

ALLEGATO

Elenco degli articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per i quali si chiede il pagamento immediato:

- 6 inottemperanza divieto di circolazione fuori dai centri abitati;
- 7 inottemperanza divieto di circolazione nei centri abitati;
- 15 atti vietati su strada (danneggiamenti, gettare rifiuti, far circolare bestiame);
- 16 divieti per i confinanti con le strade;
- 20 occupazione abusiva di suolo stradale;
- 22 apertura accessi o diramazioni non autorizzati;
- 23 divieti pubblicità su strade e su veicoli;
- 24 violazione regole delle pertinenze stradali;
- 25 opere non autorizzate su strada;
- 27 violazione in materia di documentazione autorizzatoria per lavori su strada;
- 30 violazione delle regole di tenuta dei fabbricati a ridosso delle strade;
- 31 violazione in materia di manutenzione delle ripe stradali;
- 32 violazione in materia di manutenzione dei fossati stradali;
- 33 violazione in materia di manutenzione dei canali fianco strada;
- 34 circolazione mezzi d'opera senza contrassegno;
- 60 circolazione con veicoli d'epoca senza autorizzazione;
- 70 servizio di piazza senza licenza;
- 80 mancata revisione del veicolo;
- 82 utilizzo per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di cose;
- 83 utilizzo ad uso proprio di un veicolo per trasporto di persone;
- 84 locazione senza conducente di un veicolo non destinato a tale uso;
- 85 locazione con conducente di un veicolo non destinato a tale uso;
- 86 guida di taxi senza rispettare le condizioni della licenza;
- 87 utilizzo in servizio di linea di un veicolo non adibito a tale uso;

- 88 trasporto di cose per conto terzi con veicolo non adibito a tale uso;
- 90 utilizzo per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza di veicoli non adibiti;
- 93 circolazione senza carta di circolazione;
- 94 mancato trasferimento di proprietà o trasferimento residenza;
- 95 circolazione senza carta di circolazione;
- 98 violazione dei divieti relativi alla circolazione in prova;
- 99 circolazione senza foglio di via;
- 126 patente scaduta;
- 135 violazioni in materia di patenti internazionali;
- 155 superamento limiti acustici;
- 156 errato uso dispositivi segnalazione acustica;
- 157 e 158 violazioni in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli;
- 160 sosta degli animali;
- 165 traino dei veicoli in avaria;
- 166 trasporto di cose su veicoli a trazione animale;
- 169 trasporto di persone o cose al di là dei limiti consentiti dalla carta di circolazione;
- 170 trasporto di persone o cose su mezzi a due ruote;
- 174 violazioni in materia di durata della guida;
- 177 uso improprio di dispositivi di allarme, ostacolo a veicoli in servizio;
- 178 e 179 cronotachigrafo e strumenti di viaggio;
- 180 violazioni in materia di documenti di circolazione e di guida;
- 181 mancata esposizione bollo;
- 193 mancata esposizione contrassegno assicurativo;
- 213 circolazione con veicolo sottoposto a sequestro;
- 214 circolazione con ciclomotore soggetto a fermo amministrativo;
- 216 circolazione abusiva in presenza di documento di circolazione ritirato;
- 217 circolazione in presenza di carta di circolazione sospesa;
- 218 circolazione con patente sospesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, indicate al comma 2 del presente articolo e verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2001, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 dicembre 2002, del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 ottobre 2002.

2. La regolazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica alle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

€ 0,26



14PDL0033620